



Nozioni fondamentali



PRINCIPIO DI LEGALITA'

Seconda Parte

COROLLARI AL PRINCIPIO DI LEGALITA'

Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Terza Parte

REATO

- NOZIONE (sanzioni-struttura)
- TIPOLOGIE

 (offensività e colpevolezza e materialità)



<u> Titolo I - Della legge penale</u>

<u>Titolo II - Delle pene</u>

Titolo III - Del reato

<u>Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato</u>

<u> Titolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena</u>

<u>Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena</u>

<u> Titolo VII - Delle sanzioni civili</u>

PRINCIPI - DIRITTO PENALE





Trasimaco ne La Repubblica di Pilatone - art. 25, comma 2, Cost. "Nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in una legge che sia

- art. 1 c.D. > "Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato

ualla legge, lle cuil pelle cile liuii siallu ua essa stabilite

art. 199 c.D. > "Nessuno può essere sottoposto a misure di sicurezza che non siano espressamente stabilite

delle legge di sicurezza che non siano espressamente stabilite art. 199 c.D. 7 Nessuno puo essere sottoposto a misure di sicure*tt*a che non siano espressamente stabilite dalla legge e fuori dei casi dalla legge stessa preveduti";

Art. 200 cp (Paristure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione);

legge

Punito

art. 7. comma 1. Convenzione FNU > "Nessono può essere condannato per una azione od omissione che, non momento in cui o stata commossa pon costituiva roato secondo la legge pazionale o internazionale. art. 1. Comma 1. Convenzione FIDU 7 Nessono puo essere condannato per una azione od omissione che, nel momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale al tempo in cui Parimenti non può essere inflitta una nena niù grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui e stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale. nel momento in cui e stata commessa, non costituiva reato secondo la legge nazionale o internazionale.

Parimenti non può essere inflitta una pena più grave di quella che sarebbe stata applicata al tempo in cui il reato è stato consumato". reato e stato consumato"; Internazionale > "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al diritto internazionale > "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al diritto internazionale > "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al diritto internazionale > "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al diritto internazionale > "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al diritto internazionale > "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al diritto internazionale > "Nessuno può essere condannato per azioni od omissioni che, al diritto internazionale > "Nessuno può essere condannato" in diritto internazionale > "Nessun momento in cui venivano commesse, inflitta una nona sunoriore a quella annicabile al momento in finternazionale. Così pure non può essere inflitta una nona sunoriore a quella annicabile al momento. momento in cui venivano commesse, non costituivano reato secondo il giritto interno o il giritto interno in cui il internazionale. Così pure, non può essere inflitta una pena superiore a quella applicabile al momento di reato sia stato commesso. Se posteriormente alla commissione del reato la legge prevente internazionale.

internazionale. Cosi pure, non puo essere intitta una pena superiore a quella applicabile al momento in cui il reato sia stato commesso. Se, posteriormente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve il colnevole deve heneficiarne". una pena più lleve, il colpevole deve penenciame";

art. 11, comma 2, Dich. Univ.

"Nessun individuo sarà condannato per un comportamento commissivo od

art. 12, comma 2, Dich. Univ.

"Nessun individuo non costituissa reato secondo il diritto interno o secondo al momento in cui sia stato pemetrato, non costituissa reato secondo il diritto interno o secondo. art. 11, comma 2, uicn. univ. 7 Nessun individuo sara condannato per un comportamento commissivo od omissivo che, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto internazionale. Non notrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella condita del pari essere inflitta alcuna pena superiore. omissivo cne, al momento in cui sia stato perpetrato, non costituisse reato secondo il diritto interno o secondo il diritto internazionale. Non potrà del pari essere inflitta alcuna pena superiore a quella Diritto internazionale.

momento in cui il reato sia stato commesso";

nullum crimen, nulla poena sine lege

fatto umano

legge previgente come reato sanzione

art. 49, comma 1, Cost. Europea → "Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale, Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima";

art. 109, comma 1, Cost. Europea 2004 → "Nessuno può essere condannato per un'azione o un'omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o il diritto internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso. Se, successivamente alla commissione del reato, la legge prevede l'applicazione di una pena più lieve, occorre applicare quest'ultima".

Prof. Adabella Gratani

internazionale



Nozioni fondamentali

Prima Parte

PRINCIPIO DI LEGALITA'

Seconda Parte

COROLLARI AL PRINCIPIO DI LEGALITA'

Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Terza Parte

REATO

- NOZIONE (sanzioni-struttura)
 - TIPOLOGIE

 (offensività e colpevolezza e materialità)



LEGGE PENALE

NORMA UE con efficacia diretta e diretta appl.

Regolamenti UE – decisioni UE – sentenze CGUE - e quegli ulteriori atti UE che hanno efficacia diretta e immediata applicabilità

CORTE COST. ha già da tempo riconosciuto che l'art. 11 Cost. fonda – oltre al poteredovere del giudice comune di dare immediata applicazione alle norme comunitarie dotate di effetto diretto, non applicando (o "disapplicando") le norme nazionali che si trovino in contrasto con esse (sentenza n. 170 del 1984) – anche la possibilità, per quanto qui maggiormente interessa, di sollevare la questione di legittimità di una norma interna per violazione di una norma europea non dotata di effetto diretto (sentenze n. 170 del 1984; n. 317 del 1996; n. 267 del 1999; n. 284/2007

NORMA UE priva efficacia diretta e diretta appl.

Escluso che atti di produzione comunitaria possano avere effetti diretti in materia penale, è su quest'ultima traccia che le recenti sentenze n. 28 e n. 227 del 2010, hanno per la prima volta posto una norma comunitaria sprovvista di effetto diretto a fondamento di una sentenza di illegittimità costituzionale ex artt. 11 e 117, co. 1, Cost. di una legge nazionale.

Al riguardo, va anzitutto segnalata la sentenza n. 28 del 2010, sulle cc.dd. ceneri di pirite, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 183, comma 1, lett. n), del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), nel testo antecedente alle modiche introdotte dall'art. 2, comma 20, del d.lgs. 16 gennaio 2008, n. 4 per violazione degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., nella parte in cui ricomprendeva nella definizione di sottoprodotti le ceneri di pirite,

Nel solco tracciato dalla sentenza n. 28 del 2010, si colloca poi la successiva sentenza n. 227 del 2010, in tema di mandato d'arresto europeo, ove la Corte - ribadito il divieto di procedere alla disapplicazione della norma interna contrastante con il diritto comunitario laddove si verta in materia penale - fonda, ancora una volta, la declaratoria di illegittimità su una norma comunitaria sottraendo le relative condotte alle disposizioni penali di cui al medesimo decreto, in difformità alle sprovvista di effetto diretto.



Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

previsioni, sul punto, del diritto comunitario.



Riserva di legge



no analogia

irretroattività

Principio di legalità

LEGGE PENALE

il termine "legge"

leggi costituzionali, alla legge ordinaria, ai decreti legge ed ai decreti legislativi, nonché ai decreti governativi in tempo di guerra, ai bandi militari ed alle ordinanze di pubblica sicurezza.

□Sentenze Corte Cost. – divieto di sent. additive in malam partem

Per giurisprudenza costante, il secondo comma dell'art. 25 Cost. «nell'affermare il principio che nessuno può essere punito se non in forza di una legge entrata in vigore prima del fatto commesso, esclude che la Corte Costituzionale possa introdurre in via additiva nuovi reati o che l'effetto di una sua sentenza possa essere quello di ampliare o aggravare figure di reato già esistenti» (sentenza n. 161 del 2004).

Analogamente, l'**ordinanza n. 164 del 2007**, nel dichiarare manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4, della l. n. 251 del 2005, nella parte in cui, sostituendo l'art. 99 c.p., ha limitato la recidiva ai soli delitti non colposi, escludendo così che gli aumenti di pena per essa previsti possano applicarsi a chi commetta una contravvenzione.

La Corte ha costantemente concluso per la inammissibilità delle questioni che comportavano la richiesta «di un intervento additivo che si risolva in un aggravamento della posizione sostanziale dell'imputato» (ordinanza n. 175 del 2001). A mero titolo esemplificativo si possono citare, tra le molte, la sentenza n. 411 del 1995, secondo la quale non rientra fra i poteri spettanti alla Corte introdurre nell'ordinamento una nuova norma diretta ad assoggettare a sanzione penale l'uccisione immotivata di un animale da parte del proprietario, richiesta dal rimettente per ovviare all'ingustificata disparità di trattamento rispetto alla condotta di chi compie sevizie e maltrattamenti nei confronti dell'animale, sanzionata penalmente; la ordinanza n. 580 del 2000, che ha escluso la possibilità di estendere interpretativamente la portata dell'art. 203 della legge fallimentare a condotte incidenti sul patrimonio personale del socio, non comprese nell'incriminazione; o, ancora, l'ordinanza n. 175 del 2001, per la quale la questione, volta ad ottenere la reintroduzione della fattispecie di oltraggio, espressamente abrogata, «manifestamente eccede i compiti di questa Corte, poiché la qualificazione delle condotte ai fini della repressione penale è espressione di una scelta discrezionale riservata al legislatore».



Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Principio di legalità

LEGGE PENALE

il termine "legge"

leggi costituzionali, alla legge ordinaria, ai decreti legge ed ai decreti legislativi, nonché ai decreti governativi in tempo di guerra, ai bandi militari ed alle ordinanze di pubblica sicurezza.

□Sentenze Corte Cost. – divieto di sent. additive in malam partem ECCEZIONE

Nondimeno, il limite posto dal divieto di pronunce con effetti *in malam partem* registra una singolare eccezione nell'ipotesi in cui oggetto di sindacato siano cc.dd. "norme penali di favore", ossia «le norme che stabiliscano, per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni» (nella definizione generale offerta dalla **sentenza n. 394 del 2006**): tali norme - irragionevolmente discriminatorie *in melius* - possono essere censurate, per contrasto con il principio di eguaglianza

di falsità elettorali (l'art. 1, della l. n. 61 del 2004, nella parte in cui ha sostituito il terzo comma dell'art. 90 del d.p.r. n. 570 del 1969, e il terzo comma dell'art. 100, del d.p.r. n. 361 del 1957), che avevano introdotto una disciplina penale *speciale*, e significativamente *attenuata* rispetto alle comuni fattispecie codicistiche in materia di falsità documentali (previste dai Capi III e IV del Titolo II del Libro II del codice penale), nell'ipotesi in cui la falsità avesse ad oggetto "l'autenticazione delle sottoscrizioni di liste di elettori e di candidati" ovvero consistesse nella falsa formazione, in tutto o in parte, di liste di elettori o di candidati.



LEGGE PENALE riserva assoluta

Riserva di legge

Tassatività
Determinatezza
della fattispecie

no analogia

irretroattività

DAMPLIAMENTO FATTISPECIE PENALI Per effetto CEDU

CEDU interviene per qualificare con natura penale **come "convenzionalmente penale"**, quelle SANZIONI AMMINISTRATIVE con particolare carattere afflittivo e punitivo **> richiedere** per le medesime fattispecie le tutele garantistiche previste per la legge penale

(vd. Grande Camera, 8 giugno 1976, Engel e altri contro Paesi Bassi - criteri Engel)

La CEDU non ha mai preso ad oggetto il sistema delle sanzioni amministrative complessivamente considerato, bensì singole e specifiche discipline sanzionatorie, ed in particolare quelle che, pur qualificandosi come amministrative ai sensi dell'ordinamento interno, siano idonee ad acquisire caratteristiche "punitive"





Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Principio di legalità

LEGGE PENALE

- □Riserva legge statale
 □NORMA REGIONALE
- □NO nuovi Reati / abrogaz. Reati esistenti□NO previsione cause giustificazioni / non punib.

corre cost.

alle Regioni è vietato di «interferire negativamente con le norme penali, disciplinando e considerando, quindi, lecita un'attività penalmente sanzionata dall'ordinamento nazionale» (sentenze n. 370 del 1989; nn. 43 e 309 del 1990; nn. 117 e 213 del 1991; in relazione alle Regioni a statuto speciale, ad esempio, la sentenza n. 185 del 2004 ha dichiarato l'illegittimità della legge della regione Friuli-Venezia Giulia n. 17 del 2002, che, disciplinando l'introduzione di case da gioco nel territorio della Regione, aveva previsto una deroga alle disposizioni penali che vietano il gioco d'azzardo, ai sensi degli artt. 718 ss. c.p.).

Sullo specifico profilo è infatti intervenuta la **sentenza n. 387 del 2008**, con la quale è stata dichiarata l'incostituzionalità dell'art. 22 della legge prov. Bolzano n. 10 del 2007, ritenendo che la norma censurata «prevede un'ampia serie di reati venatori, non mediante un mero rinvio alla legge statale, ma con una specifica ed autonoma determinazione delle fattispecie cui sono collegate le pene previste dall'art. 30 della legge statale n. 157 del 1992», e puntualizzando che «l'art. 23 dello Statuto regionale non consente né l'autonoma determinazione delle fattispecie, con un rinvio alla legge statale solo per l'individuazione delle fattispecie, né l'incorporazione delle stesse in una legge regionale o provinciale».





LEGGE PENALE

□Riserva legge statale

Art. 117 Cost. lett. h (potestà esclusiva Statale)

ORDINE PUBBLICO E SICUREZZA La promozione della legalità, in quanto tesa alla diffusione dei valori di civiltà e pacifica convivenza su cui si regge la Repubblica, non è attribuzione monopolistica, né può divenire oggetto di contesa tra i distinti livelli di legislazione e di governo: è tuttavia necessario che misure predisposte a tale scopo nell'esercizio di una competenz apropria della Regione, per esempio nell'ambito dell'organizzazione degli uffici regionali, non costituiscano strumenti di politica criminale, né, in ogni caso, generino interferenze, anche potenziali, con la disciplina statale di prevenzione e repressione dei reati (sentenza n. 55 del 2001; da ultimo, sentenza n. 325 del 2011)"

COST.

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

□Legge regionale funzione integrativa

correcte cost. ammesso la possibilità che - ove la legge statale abbia già autonomamente operato le scelte fondamentali è consentito alla normativa regionale produrre sulla legge penale statale effetti indiretti (o effetti "in via mediata"), evidenziando, volta a volta, lo spazio di legittima incidenza della legge regionale su presupposti del reato, norme penali in bianco, su elementi normativi di fattispecie, su cause di giustificazione, su fattispecie estintive, "riempiti" da fonti regionali nell'esercizio e nei limiti delle proprie competenze, esclusive o concorrenti: posto che spetta allo Stato la posizione del divieto e della sanzione penale, ma resta comunque alla Regione, specie nelle materie di competenza esclusiva, la conformazione della disciplina sottesa.



ART. 5 C.P.:

"Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale"

Principi di legalità

LEGGE PENALE

Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Corte cost., sent. n. 364/88 inescusabilità della ignorantia penale

"Il comma primo dell'art. 27 Cost. ('La responsabilità penale è personale') - interpretato in relazione al comma terzo dello stesso articolo ed all'art. 2 Cost., all'art. 3 Cost., commi primo e secondo, all'art. 73, comma terzo, Cost., e all'art. 25, comma secondo, Cost.

- non soltanto richiede la 'colpevolezza' dell'agente rispetto agli elementi più significativi della fattispecie tipica (e, cioè, un rapporto tra il soggetto e la legge),
- Ma anche l'éffettiva possibilità di conoscere la legge penale' (e, cioè, un rapporto tra soggetto e legge), 'possibilità' che rappresenta ulteriore necessario presupposto della 'rimproverabilità' dell'agente e, dunque, della responsabilità penale.
- Consegue che l'art.5 cod. pen., disconoscendo secondo diritto vivente ogni collegamento tra l'obbligo penalmente sanzionato e la sua 'riconoscibilità' ed equiparando all'ignoranza evitabile della legge penale l'ignoranza non colpevole
- e, pertanto, inevitabile, viola lo spirito dell'intera Costituzione ed i suoi essenziali principi ispiratori, che pongono la persona umana al vertice della scala dei valori.

Pertanto, il suddetto art. 5 cod. pen. È costituzionalmente illegittimo - per contrasto con i parametri citati - nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità dell'ignoranza della legge penale **l'ignoranza inevitabile**"

MATERIA

- FISCALE
- AMBIENTALE
- Proliferazione della
- Normativa faragginosa,
- modifiche legislative non coordinate, di rinvio esponenziale,
- disposizioni tecniche che minano la comprensione all'uomo medio in merito al bene giuridico tutelato e alle modalità lesive, etc.



Riserva di legge

- Tassatività
- Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Principi di legalità

nullum crimen, nulla poena sine lege poenali Scripta et scricta

LEGGE PENALE

2 Corollari separati

■ Scritta

☐ Tassativa = applicazione solo per quanto è contemplato

descrittivi, tratti dalla realtà empirica.

☐ Determinata = *indicazione* PRECISA degli elementi costitutivi la fattispecie

CRITERIO

che riguarda le tecniche di formulazione legislativa

legislatore l'obbligo di formulare con precisione la fattispecie incriminatrice, descrivendo la condotta penalmente rilevante in termini chiari, precisi ed inequivocabili. Ilimitando "abusi interpretativi" da parte del potere giudiziario la norma può essere formulata mediante elementi normativi es. altruità del bene con rinvio diritto di proprietà



Riserva di legge

- Tassatività
- Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Principi di legalità

nullum crimen, nulla poena sine lege poenali Scripta et scricta

LEGGE PENALE

CONSAPEVOLEZZA DELLA CORTE COST.

□ che il giudice oltrepassa la sua funzione e viola la tripartizione dei poteri
 □ richiamo al legislatore di amministrare meglio la sua fx

Quanto al principio di determinatezza, i "due obiettivi fondamentali" ad esso sottesi consistono – come anche di recente ha ribadito la Corte – «per un verso, nell'evitare che, in contrasto con il principio della divisione dei poteri e con la riserva assoluta di legge in materia penale, il giudice assuma un ruolo creativo, individuando, in luogo del legislatore, i confini tra il lecito e l'illecito; e, per un altro verso, nel garantire la libera autodeterminazione individuale, permettendo al destinatario della norma penale di apprezzare a priori le conseguenze giuridico-penali della propria condotta» (sentenza n. 327 del 2008) CORTE COST.)

Le disposizioni penali devono essere "chiaramente formulate", e devono essere rese altresì conoscibili dai destinatari grazie ad una pubblicità adeguata (art. 73, comma 3, Cost.): i principi in esame comportano dunque - secondo la Corte - l'adempimento da parte dello Stato di precipui doveri costituzionali, attinenti, anzitutto, alla formulazione del divieto, che deve essere tale da consentire di distinguere tra la sfera del lecito e quella dell'illecito (si vedano, sul punto, i rilievi puntualizzati nella **sentenza n. 364 del 1988)**CORTE COST.)



LEGGE PENALE

Riserva di legge

Tassatività
Determinatezza
della fattispecie

no analogia

irretroattività

Art. 12. Interpretazione della legge. -

Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore

Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle **disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe**; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato.

analogia legis: il caso è disciplinato ricorrendo ad un'altra norma che regola un caso simile; analogia iuris: si ricorre quando non si riesca a trovare una norma simile per disciplinare il caso pratico che viene regolato ricorrendo ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Art. 14 preleggi cc

Applicazione delle leggi penali ed eccezionali.

Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati.

Il criterio interpretativo della analogia COMPORTA:

- applicare la norma penale a casi non espressamente contemplati dal legislatore
- ricorrendo al criterio della ragione: ratio

Generando incertezza e ampliamento a dismisura delle fattispecie di condotta o fatto di reato

nel caso in cui si riscontri una lacuna normativa, essa non potrà essere in alcun caso colmata mediante il ricorso all'analogia legis, in applicazione del brocardo latino ubi lex voluit dixit, uni noluit tacuit.



LEGGE PENALE

Riserva di legge

Tassatività
Determinatezza
della fattispecie

no analogia Interp.estensiva

irretroattività

Interpretazione estensiva

applicazione estensiva della norma, a cui si può ricorrere nell'ipotesi in cui risulti che il legislatore, formulando la fattispecie di reato, minus dixit quam voluit non vi è alcun vuoto normativo

CARATTERI PER RICONOSCERE
L'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

priorità argomentativa - letterale

- sono vietate le attività che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalità istitutive dell'area",
- Individua le condotte che "in particolare sono vietate".

 OVVERO A TITOLO ESEMPLIFICATIVO

Interpretazione estensiva

Es. **LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394** Legge quadro sulle aree protette art. 19 co 3 Gestione delle aree protette marine

3. Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area.

In particolare sono vietati:

- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche' l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

ART. 19 L 349/1991 - <u>non</u> costituisce un'elencazione <u>tassativa</u> delle condotte vietata

Si analogia iuris



Interpretazione estensiva

LEGGE PENALE

Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia
Interp.estensiva

irretroattività

CARATTERI PER RICONOSCERE L'INTERPRETAZIONE ESTENSIVA

priorità argomentativa – teleologica Costituzionalmente orientata / UE orientata



ART. 19 L 349/1991 - Tutela del bene giuridico: AMBIENTE rango costituzionale

- ☐ Interp. Sistematica (COLLOCAZIONE)
- ☐ Interpr. Senso della norma /NO "atomistica" difatti non avrebbe senso VEDERE LE IPOTESI DI LEGGE :

lett. c) DIVIETO attività pubblicitarie tout court;

lett d) DIVIETO introduzione di armi, di esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura lett. e) DIVIETO navigazione a motore

☐ Interp. «Voluit NO non dixit«

NON INDICA l'evento dannoso MA indica condotte potenziali causative di danno al patrimonio floro-faunistico tutelato

☐ INTERPRETAZIONE ESTENSIVA – EFFETTO:

voluntas di anticipazione della soglia penale

arretra la soglia di punibilità a condotte anche solo prodromiche al danno ambientale, =
 potenzialmente capaci di cagionarlo

vietate a prescindere dal verificarsi EVENTO

Interpretazione estensiva

Es. **LEGGE 6 dicembre 1991, n. 394** Legge quadro sulle aree protette art. 19 co 3 Gestione delle aree protettemarine

- Nelle aree protette marine sono vietate le attivita' che possono compromettere la tutela delle caratteristiche dell'ambiente oggetto della protezione e delle finalita' istitutive dell'area.
 In particolare sono vietati:
- a) la cattura, la raccolta e il danneggiamento delle specie animali e vegetali nonche! l'asportazione di minerali e di reperti archeologici;
- b) l'alterazione dell'ambiente geofisico e delle caratteristiche chimiche e idrobiologiche delle acque;
- c) lo svolgimento di attivita' pubblicitarie;
- d) l'introduzione di armi, esplosivi e ogni altro mezzo distruttivo e di cattura;
- e) la navigazione a motore;
- f) ogni forma di discarica di rifiuti solidi e liquidi.

CASSAZIONE PEN 3 SEZ. 6726/2018, Triolo

- → E' PERVENUTA ATTRAV **INTERPR. ESTENSIVA** A FAR COMPRENDERE CONDOTTE ANTICIPATORIE
- → della soglia penale non solo da comportamenti concretamente lesivi dell'assetto floro-faunistico (lett.
 - a): cattura del pesce, danneggiamento delle specie vegetali, alterazione dell'ambiente geofisico)
- → MA ANCHE condotte che con giudizio potenziale ed accertamento presuntivo possono compromettere il bene medesimo, risultando a ciò propedeutiche, strumentali o funzionali, anche sorrette solo con atteggiamento colposo



Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie



irretroattività

Principi di legalità

LEGGE PENALE

Interpretazione estensiva Altri esempi

art. 437 c.p. (Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro)

- → concetto di "infortunio"
- → è stato esteso fino a ricomprendere anche la malattia (concetto differente e a s es stante)



art. 674 c.p. (Getto pericoloso di cose)

- → Concetto di cose è stato esteso fino a ricomprendere le onde elettromagnetiche
- → sulla scorta dell'interpretazione estensiva già data al concetto di "beni", che ricomprende anche, dell'energia elettrica (intepr. Europea di «libera circolazione dei beni»).





LEGGE PENALE

Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie



no analogia IN MALAMPARTEM

irretroattività

Interpretazione Analogia

CARATTERI PER RICONOSCERE
L'INTERPRETAZIONE ANALOGIA

priorità argomentativa - letterale

Verifica del vuoto normativo

 NELL'AMBITO DELLA STESSA DISPOSIZIONE O CORPO NORMATIVO



Inapplicabilità al Sindaco delle norme sul finanziamento illecito ai partiti

Dal combinato disposto dell'art. 7, co 2 e 3 della l. n. 195/1974, e dell'art. 4, c. 1 L. n. 659/1981, che estende i divieti di finanziamento ai partiti a determinati soggetti politici (sia come persone fisiche che come gruppi), emerge ictu oculi l'assenza del nominativo del sindaco (o candidato a tale carica) quale destinatario della norma.

L'indicazione dei soggetti destinatari individuati dall'art.4 c. 1 della l. 659/81 è tassativa, sicche' trattandosi di norma di stretta interpretazione in relazione alla valenza penale che essa assume per il richiamo alla l. n. 195/1974, art.7, c.3, l'estensione a determinate categorie di soggetti non menzionati nel testo di legge e' da ritenersi assolutamente preclusa.

Corte di Cassazione, sez. III, pen., 7/6/2017 n. 28045

no

 ESEMPIO elencazioni di alcuni soggetti e non altri



Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie

Interpretazione Analogia Altri esempi

- ESEMPIO indicazione di alcune MODALITA' e CONDOTTE e non altre



no analogia IN MALAM PARTEM





LEGGE PENALE



Art. 57 CP - Reati commessi col mezzo della stampa periodica

Salva la responsabilità dell'autore della pubblicazione e fuori dei casi di concorso, il direttore o il vice-direttore responsabile, il quale omette di esercitare sul contenuto del periodico da lui diretto il controllo necessario ad impedire che col mezzo della pubblicazione siano commessi reati, è punito, a titolo di colpa, se un reato è commesso, con la pena stabilita per tale reato, diminuita in misura non eccedente un terzo

ESEMPIO in materia di REATO DI STAMPA (= CARTACEA) ex art. 57, c.p.,

ALLA PUBBLICAZIONE DI QUOTIDIANI /GIORNALI/RIVISTE online

ON LINE/DIGITALE/TELEMATICA

→ SI TRATTEREBBE DI NORMARE UNA FATTISPECIE NON CONTEMPLATA

→ ovvero assimilare la stampa cartacea alla stampa telematica

NEGAZIONE → Cassazione n. 44126 del 2011

Lo stesso per la fattispecie di cui all'art. 16 L 47/68 stampa clandestina No trova applicazione per le pubblicazioni editoriali online senza registrazione

Prof. Adabella Gratani



Riserva di legge

Tassatività
Determinatezza
della fattispecte

no analogia



Il *principio di irretroattività* ppera sul piano della **validità della legge penale nel tempo**: la legge penale si applica solo ai fatti commessi **dopo la sua entrata in vigore** e non può essere perciò applicata a fatti ad essa anteriori.

funzione di prevenzione generale in virtù della quale la norma incriminatrice deve essere già in vigore al momento del fatto commesso, proprio per la necessità che l'efficacia dissuasiva dell'incriminazione si produca prima del compimento del fatto.

norma penale abrogatrice può retroagire in forza del principio del *favor rei*;

laddove vi sia stata condanna passata in giudicato cesseranno l'esecuzione e gli effetti penali (c.d. <u>eccezione</u> al limite del giudicato penale)

se ii processo e ancora in corso, i apolitio criminis

comporta una pronuncia assolutoria *perché il fatto non è previsto dalla legge come reato*; a processo concluso, con sentenza passata in giudicato, dovrà essere promosso incidente di esecuzione ai sensi dell'art. 673 c.p.p.

LEGGI PENALI SUCCESSIONE

Art. 2 - Successione di leggi penali.

- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato
- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
- Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
- 4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti



Riserva di legge

LEX MITIOR COROLLARIO AL PR' IRRETROATTIVITA'

LEGGI PENALI SUCCESSIONE

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia



"principio generale dell'ordinamento comunitario", che fa parte delle "tradizioni costituzionali comuni degli Stati membri": CGCE, 3 maggio 2005, cause riunite C-387/02, 391/02, 403/02, Berlusconi e altri; CGCE, 11 marzo 2008, C-420/06, Jager; da ultimo, CGCE, 28 aprile 2011, C-61/11, El Dridi), si è anche di recente ribadito che la diversa collocazione costituzionale segnalata implica che il principio in parola «non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25, secondo comma, Cost.» (sentenza n. 393 del 2006), né gode della inderogabilità a quest'ultimo riconosciuto.

LEX MITIOR

«legato [...] ad una concezione oggettivistica del diritto penale, che emerge dal complessivo tessuto dei precetti costituzionali: a fronte di essa, la sanzione criminale rappresenta non già la risposta alla mera disobbedienza o infedeltà alla legge, in quanto sintomatica di inclinazioni antisociali del soggetto; quanto piuttosto la reazione alla commissione di fatti offensivi di interessi che il legislatore, interprete della coscienza sociale, reputa oggettivamente ragionevoli di essere salvaguardati da determinate forme di aggressione col presidio della pena». In questa prospettiva, il principio della lex mitior trovere fondamento sulla considerazione in base alla quale «se la valutazione del legislatore in ordine al disvalore del fatto muta – nel senso di ritenere che quel presidio non sia più necessario od opportuno; o che sia sufficiente un presidio meno energico – tale mutamento deve quindi riverberarsi a vantaggio anche di coloro che abbiano posto in essere il fatto in un momento anteriore» (sentenza n. 394 del 2006 corte cost.)

art. 117 Cost., con precipuo riferimento all'obbligo di adeguamento alle fonti internazionali e, segnatamente, alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, come interpretata dalla giurisprudenza della Corte EDU (quale "parametro interposto di legittimità costituzionale" sentenze nn. 348 e 349 del 2007 ulteriormente confermate, con la sentenza n. 80 del 2011

Corte EDU, 17 settembre 2009, *Scoppola c. Italia*, per la prima volta ha affermato il principio dell'applicazione retroattiva della *lex mitior* come corollario implicito dell'art. 7 CEDU.

«un consenso a livello europeo e internazionale per considerare che l'applicazione della legge penale che prevede una pena meno severa, anche posteriormente alla perpetrazione del reato, è divenuta un principio fondamentale del diritto penale».



Riserva di legge

comma 1 → disciplina la c.d. nuova incriminazione, emblema del principio di irretroattività della legge penale: tempus regit factum

Tassatività

no analogia



comma 2 -> disciplina la c.d. abolitio criminis, che si configura sia nel caso in cui un determinato fatto non costituisca più reato tout court (c.d. abolitio criminis totale), sia in quello in cui vi sia una c.d. depenalizzazione (c.d. abolitio crimin parziale), a Determinatezza seguito della trasformazione del reato in illecito amministrativo.

della fattispeci(comma 3 → nel caso in cui, in applicazione della normativa previgente, il reo sia 2. stato condannato a pena detentiva, mentre la normativa successiva preveda per il medesimo fatto di reato esclusivamente la pena pecuniaria, la pena 3. originariamente comminata verrà commutata ai sensi dell'art. 135 c.p.: anche in questo caso, quindi, nel rispetto del principio del favor rei, si configura un'eccezione 4. al limite del giudicato penale.

> **comma 4** \rightarrow disciplina del fenomeno della c.d. successione di leggi modificative: $\frac{6}{100}$ nell'ipotesi in cui la legge vigente al momento del fatto ed una legge successiva siano diverse, troverà applicazione quella più favorevole al reo ma con il limite invalicabile del giudicato: in questo caso, infatti, si configurerà solo una modifica normativa, non un'abrogazione ex comma 2.

concreto "più favorevole", occorrerà valutare sia i tratti distintivi della stessa (es. procedibilità, forbice edittale, prescrizione), sia gli effetti empirici che deriverebbero dalla sua applicazione al caso di specie.

LEGGI PENALI SUCCESSIONE

Art. 2 - Successione di leggi penali.

- 1. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato
- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
- Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
- Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti



Riserva di legge

Noi applicaz. Art. 2 cp

comma 5 → inapplicabilità dei precedenti commi alle leggi eccezionali (emanate per far fronte a circostanze straordinarie) ed a quelle temporanee (aventi un tempo di vigenza predeterminato): laddove infatti le disposizioni in essi contenute

trovassero applicazione a tali peculiari ipotesi normative, ne verrebbe violata la

ratio, posto che esse solitamente introducono una disciplina sanzionatoria più

severa sia rispetto a quella passata che a quella futura.

LEGGI PENALI SUCCESSIONE

Tassatività

Si applicaz. Art. 2 cp

no analogia

comma 6 → applicabilità dell'art. 2 c.p. anche in caso di decadenza e/o mancata ratifica di un decreto legge, ovvero di conversione in legge con emendamenti. Occorre precisare che, ai sensi dell'art. 77, comma 3 Cost., il decreto legge non convertito perde efficacia ex tunc e, quindi, deve essere considerato tamquam non esset: ne consegue, per l'effetto, che: 1) ai fatti commessi sotto la sua vigenza si applicherà l'art. 2 c.p.; 2) ai fatti pregressi, ovvero a quelli che, in caso di conversione del d.l., avrebbero goduto di un trattamento sanzionatorio più mite, si applica la normativa allora vigente, e non il principio del favor rei (in tal senso, Corte cost., sent. n. 51/1985).




Art. 2 - Successione di leggi penali.

- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato
- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
- Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
- 4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti



Riserva di legge



Si applicaz. Art. 2 cp

sono considerate alla stregua di norme pe ali sostanziali con conseguente applicabilità dell'art. 2 c.p.

la prescrizione.

costituzionale ha stabilito che tale causa di estinzione del reato abbia carattere sostanziale e pertanto sia anch'essa sottoposta alla disciplina dell'art. 2 c.p.

Corte cost., sent. n. 393/2006, con la quale la Consulta ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 10 della L. 251/2005 - c.d. ex Cirielli - nella parte in cui escludeva l'applicazione retroattiva delle norme che stabilivano termini di prescrizione inferiori).

Noi applicaz. Art. 2 cp

la disciplina in esso contenuta trova applicazione esclusivamente nei confronti delle norme penali sostanziali (ma non di quelle processuali, regolate dal principio tempus regit actum)

LEGGI PENALI SUCCESSIONE

Art. 2 - Successione di leggi penali.

- 1. Nessuno può essere **punito** per un fatto che, secondo la **legge del tempo** in cui fu commesso, non
- 2. Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
- 3. Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
- 4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- 5. Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi
- Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti



no analogia







Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie DIVERSO DALL' Art. 2 cp è

DICHIARAZIONE INCOSTITUZIONALE
DI UNA NORMA PENALE

no analogia



Nel caso in cui la Corte costituzionale dichiari l'illegittimità di una norma incriminatrice nelle more del processo, l'imputato => assolto perché il fatto non è previsto dalla legge come reato, => la fattispecie deve essere intesa tamquam non esset; nell'ipotesi in cui, invece, la declaratoria di incostituzionalità venga pronunciata una volta passata in giudicato la sentenza di condanna, sarà necessario promuovere incidente di esecuzione ex art. 673 c.p.p.







LEGGI PENALI abrogazione

Art. 2 - Successione di leggi penali.

- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato
- Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.
- Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135.
- 4. Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.
- Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.
- Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti



Nozioni fondamentali

Prima Parte

PRINCIPIO DI LEGALITA'

Seconda Parte

COROLLARI AL PRINCIPIO DI LEGALITA'

Riserva di legge

Tassatività Determinatezza della fattispecie

no analogia

irretroattività

Terza Parte

REATO

- NOZIONE (sanzioni-struttura)
- TIPOLOGIE

 (offensività e colpevolezza e materialità)

REATO - NOZIONE GIUSTIZIA 1



Nozione moderna

GIUSTIZIA Penale riparativa o rigenerativa (restorative justice)

NOZIONE del REATO SULLA BASE DEL FINE SOCIALE DI EQUILIBRIO-COLLETTIVITA'

«il <u>reato</u> è considerato in termini di *conseguenza sociale* quale scelta di *rimedio* più efficace di coinvolgimento attivo per soddisfare gli interessi di plurime situazioni di sofferenza

- dell'autore/agente del reato
- della vittima/persona offesa
- della comunità/collettività
- dello Stato» (A. Gratani)



Reato- NOZIONE

2

- REATO

NOZIONE del REATO SULLA BASE DELLA

SANZIONE

(Art. 39) - Reato: distinzione fra delitti e contravvenzioni.

I reati si distinguono in delitti e contravvenzioni, secondo la diversa specie delle pene per essi rispettivamente stabilite da questo codice

(art.17 cp) Pene principali: specie

DELITTI (art. 17, comma 1, c.p.)

- ergastolo (art. 22 c.p.)

- reclusione (art. 23 c.p.)

- multa (art. 24 c.p.)

CONTRAVVENZIONI (art. 17, co 2, c.p.)

- arresto (art. 25 c.p.)

- ammenda (art. 26 c.p.)

nullum crimen, nulla poena sine lege poenali

Titolo I - Della legge penale

Titolo II - Delle pene (Artt. 17-38 cp)

<u>Titolo III - Del reato</u> (Artt. 39-84 cp)

Titolo IV - Del reo e della persona offesa dal reato

<u> Fitolo V - Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena</u>

<u> Titolo VI - Della estinzione del reato e della pena</u>

<u> Fitolo VII - Delle sanzioni civili</u>

"itolo VIII - Delle misure amministrative di sicurezza



SANZIONE-pena

Funzione rieducativa del Reo

Riesame della personalità

→ rieducazione

Liberta' condizionata

ravvedimento

revoca/rivalutazione

Un ulteriore passaggio verso il riconoscimento dell'istituto della liberazione condizionale quale strumento finale del disegno di recupero del condannato nella società civile è stato compiuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 282 del 1985. Con tale pronuncia, infatti, i Giudici delle leggi sottolineano proprio la circostanza che la liberazione condizionale costituisce «attuazione ante litteram, dei principi espressi dall'art. 27, terzo comma, Cost.» e, oltre a realizzare la finalità rieducativa della pena, rende "più umana" la stessa pena, evitando al condannato la parte centrale o finale della detenzione, cioè la fase più inumanamente afflittiva di quest'ultima. Ancora, secondo la Corte, la liberazione condizionale «impedisce che la finalità special-preventiva [...] vada oltre il suo scopo: diviene, infatti, inutile, la prosecuzione dell'esecuzione della pena detentiva quando il condannato si dimostri sicuramente ravveduto. In definitiva, secondo la Corte, con la liberazione condizionale «la funzione rieducativa della pena prevale, [...], ai sensi [...] dell'art. 27, terzo comma, Cost., sull'esigenza retribuzionistica».

La sentenza n. 161 del 1997 si immette senza soluzioni di continuità nell'ambito di questo processo di trasformazione che ha avuto il merito di far prevalere le valenze rieducative dell'istituto su quelle meramente sanzionatorie. Con tale pronuncia, la Corte dichiara, infatti, l'incostituzionalità dell'art. 177, comma 1, c.p. «nella parte in cui non prevede che il condannato all'ergastolo, cui sia stata revocata la liberazione condizionale, possa essere nuovamente ammesso a fruire del beneficio, ove ne sussistono i relativi presupposti»; invero, nel caso contrario, come si legge nella motivazione della sentenza, il mantenimento di questa preclusione assoluta equivarrebbe, per l'ergastolano, ad una sua permanente esclusione dal processo rieducativo e di reinserimento sociale, in palese contrasto con l'art. 27, comma 3, Cost., efficace anche nei confronti degli ergastolani.



SANZIONE- grazia

Funzione rieducativa del Reo

Riesame della personalità

→ rieducazione

Condizioni-Grazia → rieducazione

Jn istituto che la Corte considera funzionale alla realizzazione della finalità rieducativa è la grazia: nella sentenza n. 200 del 2006 si legge, infatti, che la funzione della grazia è «quella di attuare i valori costituzionali consacrati nel terzo comma dell'art. 27 Cost., garantendo soprattutto il "senso di umanità", cui devono ispirarsi tutte le pene, [...] non senza trascurare il profilo di "rieducazione" proprio della pena».

Di particolare interesse è, sul punto, la sentenza n. 134 del 1976 che, nel dichiarare non fondata la questione di legittimità dell'art. 596, terzo capoverso, c.p.p. – nella parte in cui prevede la revoca della grazia in caso di mancato adempimento delle condizioni stabilite nel decreto di concessione – ha concluso che «l'apposizione di condizioni alla grazia corrisponde ad una fondamentale esigenza di natura equitativa che consente la individualizzazione del provvedimento di clemenza in un senso logicamente parallelo alla individualizzazione della pena», e «tende a temperare il rigorismo della applicazione pura e semplice della legge penale mediante un atto che non sia di mera clemenza, ma che, in armonia col vigente ordinamento costituzionale, e particolarmente con l'art. 27 Cost., favorisca in qualche modo l'emenda del reo ed il suo reinserimento nel tessuto sociale». A tale obiettivo sono preordinate le condizioni eventualmente apposte nel decreto di concessione (ad esempio, il risarcimento del danno o il pagamento di una somma alla Cassa delle ammende): «trattasi – infatti – di circostanze che contribuiscono ad evidenziare un comportamento del reo, suscettibile di considerazione positiva ai fini della valutazione della sua personalità, e quindi della concreta possibilità di un suo recupero sociale».



SANZIONE-

Funzione rieducativa del Reo

CorteCOST, sentenza n.138 del 2001

si volesse attribuire al concetto di "rieducazione", evocato dall'art. 27, terzo comma, della Costituzione, un contenuto "minimale" e puramente "negativo" - limitandolo al solo rispetto della "legalità esteriore" e, cioè, all'acquisizione dell'attitudine a vivere senza commettere (nuovi) reati - resta il fatto che una prognosi sicuramente favorevole su tale versante non può prescindere dalla valutazione di comportamenti che rivelino l'acquisita consapevolezza, da parte del reo, dei valori fondamentali della vita sociale». Da ciò consegue che, qualora il condannato non abbia i mezzi adeguati per l'adempimento delle obbligazioni civili, l'indice dell'avvenuta rieducazione dovrà essere tratto da altre forme alternative di ravvedimento: «la circostanza, infatti, che pure in simile evenienza il condannato dimostri solidarietà nei confronti della vittima, interessandosi delle sue condizioni e facendo quanto è possibile per lenire il danno provocatole, anziché assumere un atteggiamento di totale indifferenza, non può non avere [...] un particolare peso nella verifica dei risultati del percorso rieducativo».

Riesame della personalità

- → rieducazione
- → condizioni personali reo

Principio ragionevolezza e socialità

(non abbienza e obbligazioni civili)



SANZIONE-Minore

Funzione rieducativa del Reo

Esclusione permessi premi, misure premiali per Minore

Applicazione rigida delle pene come per adulti

→ rieducazione

A tale pronuncia ha fatto seguito la **sentenza n. 450 del 1998** già ricordata, che, nell'affermare l'incostituzionalità dell'art. 30-ter, comma 4, lettera c), della precitata legge nella parte in cui applica ai minorenni la regola secondo cui è preclusa la concessione di permessi premio ai condannati per i delitti previsti dall'art. 4-bis dello stesso ordinamento penitenziario prima che abbiano scontato almeno la metà della pena, con un massimo di dieci anni, conferma, ancora una volta, come «la rigida preclusione alla concessione di permessi premio [...] dettata dal legislatore in modo indiscriminato, senza riguardo, ancora una volta, alle specifiche esigenze, costituzionalmente imposte, dell'esecuzione minorile», venga «a contrastare con tali esigenze, risolvendosi in un automatismo incompatibile con la necessità di valutazioni flessibili ed individualizzate, in ordine all'impiego di un istituto [...] strumento essenziale per perseguire efficacemente il progressivo reinserimento della persona detenuta nella società».

Alla necessità di evitare rigidi automatismi la Corte si richiama con frequenza, poiché le preclusioni automatiche di misure alternative alla detenzione, di misure premiali etc. impediscono «quelle valutazioni flessibili ed individualizzate sulla idoneità ed opportunità delle misure o dei benefici medesimi, che sono invece necessarie perché l'esecuzione della pena e in genere la disciplina delle restrizioni alla libertà personale siano conformi alle esigenze costituzionali di protezione della personalità del minore» (sentenza n. 450 del 1998).

Questo principio era già stato affermato nella **sentenza n. 403 del 1997**, con cui è stata dichiarata l'illegittimità dell'art. 30-*ter*, comma 5, della legge n. 354 del 1975 nella parte in cui riferisce ai minorenni il divieto di concessione di permessi premio nei due anni che fanno seguito a una condanna o ad una imputazione per un nuovo delitto doloso commesso durante l'espiazione della pena o l'esecuzione di una misura restrittiva della libertà personale.



SANZIONE-Minore

Funzione rieducativa del Reo

«in armonia con la meta additata dal terzo comma dell'art. 27 della Costituzione, nonché dall'art. 14, paragrafo 4, del Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici (adottato a New York il 19 dicembre 1966 e la cui ratifica ed esecuzione sono state disposte con legge 25 ottobre 1977, n. 881), a norma del quale la procedura applicabile ai minorenni rispetto alla legge penale dovrà tener conto della loro età e dell'interesse a promuovere la loro rieducazione» sentenza n. 222 del 1983) Corte Cost.

Particolare attenzione

per Minore NO Applicazione rigida delle pene come per adulti

→ rieducazione



SANZIONE-Minore

Funzione rieducativa del Reo

Esclusione per Minore

- affidamento in prova,
- □ semilibertà

Applicazione rigida delle pene come per adulti

→ rieducazione

La Corte è tornata sulle problematiche inerenti alle misure alternative con la sentenza n. 109 del 1997, dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 67 della legge 24 novembre 1981, n. 689, che esclude l'affidamento in prova al servizio sociale e l'ammissione alla semilibertà per i condannati la cui pena detentiva derivi da conversione di pena sostitutiva, nella parte in cui si applicava ai condannati minori di età al momento della condanna. La motivazione pone l'accento sul «peculiare interesse-dovere dello Stato al ricupero del minore, cui è addirittura subordinata la realizzazione o meno della pretesa punitiva», recupero che «caratterizza tutti i momenti e le fasi attraverso le quali la giurisdizione penale si esplica nei confronti dei minori e, in particolare, connota il trattamento del minore anche nella fase esecutiva, così che il ricorso all'istituzione carceraria deve essere considerato, per i minori, come ultima *ratio*».



SANZIONE-Minore

Funzione rieducativa del Reo

Esclusione Ergastoloper Minore

→ rieducazione

Proprio perché il «progressivo reinserimento armonico della persona nella società, che costituisce l'essenza della finalità rieducativa» si presenta «assolutamente preminente nell'esecuzione penale minorile» (sentenza n. 403 del 1997, ma anche n. 109 del 1997), i Giudici hanno ritenuto illegittimi gli artt. 17 e 22 c.p. nella parte in cui non escludevano l'applicazione dell'ergastolo al minore imputabile e, in via consequenziale, anche (sentenza n. 168 del 1994).

Dall'art. 31 Cost. deriva l'incompatibilità della previsione dell'ergastolo per gli infradiciottenni, previsione che «accomuna [...] nel medesimo contesto punitivo, tutti i soggetti, senza tener conto della particolare condizione minorile». Secondo i Giudici costituzionali, questa diversificazione è imposta dall'art. 31 Cost., letto alla luce degli obblighi enunciati in numerose convenzioni internazionali, ossia: la Dichiarazione dei diritti del fanciullo della Società delle Nazioni del 1924 ("il fanciullo deve essere messo in grado di svilupparsi normalmente, materialmente e spiritualmente"), la Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (ONU, New York, 10 dicembre 1948, "la maternità e l'infanzia hanno diritto a speciali cure ed assistenza"), la Dichiarazione dei diritti del fanciullo (ONU, New York, 20 novembre 1959, "il fanciullo deve beneficiare di una speciale protezione e godere di possibilità e facilitazioni, in base alla legge e ad altri provvedimenti"), le Regole minime per l'amministrazione della giustizia minorile (ONU, New York, 29 novembre 1985, cc.dd. "Regole di Pechino", "un minore è un ragazzo o una persona che nel rispettivo sistema legale può essere imputato per un reato, ma non è penalmente responsabile come un adulto", "il sistema della giustizia minorile deve avere per obiettivo la tutela del giovane ed assicurare che la misura adottata nei confronti del giovane sia proporzionale alle circostanze del reato o all'autore dello stesso", "la tutela del minore deve essere criterio determinante nella valutazione del suo caso"), la Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989, ratificata dall'Italia con legge 27 maggio 1991, n. 176 ("nessun fanciullo sia sottoposto a tortura o a pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. Né la pena capitale né l'imprigionamento a vita senza possibilità di rilascio devono essere decretati per reati commessi da persone di età inferiore a diciotto anni", "la detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono essere effettuati in conformità con la legge, costituire un provvedimento di ultima risorsa ed avere la durata più breve possibile"). Corte Cost. n. 168/1994



SANZIONE-Minore

Funzione rieducativa del Reo

Trib.Minorenni- Giudice Speciale supera anche anche il G. Militare

La sentenza n. 78 del 1989 Corte.Cost ha dichiarato illegittimi gli artt. 263 c.p.m.p. e 9 del r.d.l. 20 luglio 1934, n. 1404, «nella parte in cui sottraggono al tribunale per i minorenni la cognizione dei reati militari commessi dai minori degli anni diciotto appartenenti alle forze armate». In essa la Corte, dopo aver posto a confronto le due "giurisdizioni" ed aver osservato che, mentre quella dei tribunali militari deve essere intesa «come [...] eccezionale, circoscritta entro limiti rigorosi», invece «i tribunali per i minorenni, che rientrano tra le istituzioni di cui al secondo comma dell'art. 31 Cost., devono essere [...] favoriti [...] ad essenziale protezione della gioventù», insiste nel sottolineare che «la giustizia minorile è diretta, in modo specifico, alla ricerca delle forme più adatte per la rieducazione dei minorenni e che il mondo minorile necessita di valutazioni, da parte del giudice, fondate su prognosi particolarmente individualizzate. Ora queste prognosi, sempre difficili, divengono articolate e complicate allorchè sono riferite a minori degli anni diciotto»: di conseguenza esse sono affidate oltre che a giudici togati anche ad esperti «e non possono ritenersi, con pari garanzia, validamente affidate, neppur eccezionalmente (per i soli appartenenti alle forze armate) soltanto a giudici militari togati ed a militari non appartenenti all'ordinamento giudiziario militare»: infatti, «le sanzioni penali applicate ai minorenni tengono [...] conto che il minore degli anni diciotto spesso è portato al delitto da carenze di personalità», con la conseguenza che «l'indagine sulla personalità del minore reclama giudici specializzati, forniti di capacità tecniche particolari [..., che] devono non soltanto adeguatamente vagliare la personalità del minore ma [...anche] individuare il trattamento rieducativo più appropriato».



Reato- NOZIONE

3

- REATO

NOZIONE del REATO SULLA BASE DELLA

STRUTTURA

nullum crimen, nulla poena sine lege poenali

REATO = ogni condotta umana espressamente prevista da una fattispecie incriminatrice quale imponga l'obbligo di sanzionare l'eventuale lesione e/o messa in pericolo di un bene giuridico di rilevanza costituzionale

OFFENSIVITA'

Bene giuridico Rilievo Cost.

COLPEVOLEZZA

RIMPROVERABILITA'
Colpa-dolo
Resp.ogg.vapreterintenzione

MATERIALITA'

cogitationis poenam nemo patitur

TIPICITA' DEL FATTO=
CONDOTTA TIPICA
NESSO CAUSALE



STRUTTURA del Reato

- REATO

TEORIA DELLA BIPARTIZIONE (Antolisei)

1) ELEMENTO OGGETTIVO

Fatto
condotta umana,
evento
e nesso causale
Assenza cause digiustificazione

2) ELEMENTO SOGGETTIVO

Volontà colpevole (dolo, colpa o preterintenzione)

TEORIA TRIPARTITA (Fiandaca-Musco)

- 1) TIPICO (condotta, evento e nesso causale)
- 2) ANTIGIURIDICO
 Assenza cause digiustificazione
- 3) COLPEVOLE (dolo, colpa o preterintenzione)

Teoria STRUTTURA QUADRIPARTITA DEL REATO (A. Gratani)

OFFENSIVITA'

COLPEVOLEZZA

MATERIALITA'

ANTIGIURIDICITA'

Bene giuridico Rilievo Cost. RIMPROVERABILITA'
Colpa-dolo
Resp.ogg.vapreterintenzione

cogitationis poenam nemo patitur

TIPICITA' DEL FATTO=
CONDOTTA TIPICA/EVENTO+
NESSO CAUSALE

Non imputabilità Esimenti/cause di giustificaz.





TIPOLGIE sulla STRUTTURA

- REATO

Bene giuridico di rango Cost.

Controllo Corte Cost. Reato= extrema ratio «ragionevolezza» l'utilizzo della sanzione penale è giustificato solo dalla necessità di tutelare «valori almeno di rilievo costituzionale» (sentenza. 364 del 1988), e la analoga necessità che «il diritto penale costituisca davvero la *extrema ratio* di tutela della società»; sottolineando che «il legislatore non è sostanzialmente arbitro delle sue scelte criminalizzatrici, ma deve (...) circoscrivere, per quanto possibile, tenuto conto del rango costituzionale della (...) libertà personale, l'ambito del penalmente rilevante» (sentenza n. 409 del 1989), e puntualizzando ancora che «il sistema penale delineato dalla Costituzione tende ancor oggi (...) a ridurre la quantità di norme penali, e, così, a concentrare queste ultime nella sola tutela, necessaria (*ultima ratio*) di pochi beni, significativi od almeno <importanti>, per l'ordinato vivere sociale» (sentenza n. 487 del 1989). CorteCost.

paradigma della ragionevolezza (e/o della irragionevolezza

- beni "meritevoli di tutela", il canone di offensività è stato costantemente affermato come limite di rango costituzionale alla discrezionalità legislativa «che spetta indubbiamente alla Corte di rilevare» (sentenze n. 360 del 1995; n. 263 del 2000; n. 354 del 2002).
- vaglio concreto sulla consistenza e sulla "quotazione" del bene/interesse/valore dedotto un esempio si ha con la **sentenza n. 189 del 1987**, con la quale la Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del reato di esposizione non autorizzata (nel territorio nazionale italiano) di bandiera di stato estero (artt. 1 e 3 della l. n. 1085 del 1929), ritenendo che una volta superato il clima politico dell'epoca fascista e la sua vocazione nazionalista, emblematizzata nella bandiera nazionale come unico "simbolo" ostensibile la scelta della sanzione penale risultasse del tutto irrazionale, perché «attraverso la penalizzazione del fatto in esame, non è tutelato alcun bene





TIPOLGIE sulla STRUTTURA

- REATO

REATO

monoffensivo-plurioffensivo

IL PRINCIPIO DI OFFENSIVITA'

"Nullum crimen sine iniuria"

ART. 49 C.P.:

1 → non è punibile chi ha realizzato una determinata condotta nell'erronea convinzione che essa costituisca reato (c.d. reato putativo);

2 → la punibilità deve essere esclusa anche nel caso in cui, per l'inidoneità dell'azione (es. soggetto che tenti di uccidere un uomo utilizzando una pistola ad acqua) ovvero per l'inesistenza dell'oggetto della stessa (es. assenza del portafoglio all'interno dello zaino della vittima del "borseggio"), è impossibile che si verifichi l'evento dannoso o pericoloso (c.d. reato impossibile);

3 → nei casi di cui ai precedenti commi 1 e 2, laddove nella condotta dell'agente ricorrano elementi costitutivi di altre ipotesi di reato, si applicherà la pena prevista per il reato effettivamente commesso;

4 → nel caso di reato impossibile (comma 2), laddove il giudice assolva l'imputato, potrà tuttavia disporre nei suoi confronti una misura di sicurezza

In effetti, la Corte almeno dalla metà degli anni '80 ha valorizzato l'offensività di livello ermeneutico, talvolta richiamando espressamente l'art. 49 c.p. che, a livello codicistico, ha offerto l'appiglio concettuale alla nota *concezione realistica del reato*, ma comunque evidenziando che «spetta al giudice, dopo aver ricavato dal sistema tutto e dalla norma particolare interpretata, il bene od i beni tutelati attraverso l'incriminazione di una fattispecie tipica, determinare, in concreto, ciò che, non raggiungendo la soglia dell'offensività dei beni in discussione, è fuori dal penalmente rilevante» (sentenza n. 62 del 1986, in materia di armi ed esplosivi, ove si è rilevato che: «E' appunto compito del giudice e non del legislatore stabilire se una minima quantità di esplosivo sia, nella concreta fattispecie, inidonea ad offendere i beni tutelati dalle normative in discussione»).

Falso innocuo, grossolano etc.

Concezione realistica dell'offesa del bene g. tutelato



COLPEVOLEZZA

TIPOLGIE sulla STRUTTURA

- REATO

RIMPROVERABILITA,



Nulla poena sine lege

1. Nessuno può essere condannato per una azione o una omissione che, al momento in cui è stata commessa, non costituiva reato secondo il diritto interno o internazionale. Parimenti, non può essere inflitta una pena più grave di quella applicabile al momento in cui il reato è stato commesso




sentenza C. Edu, 20 gennaio 2009, *Sud Fondi srl e a.*, la Corte ha per la prima volta affermato che – nonostante l'art. 7 CEDU non menzioni espressamente il legame psicologico tra l'elemento materiale dell'infrazione e la persona che è considerata come autore – «la logica della pena e della punizione così come la nozione di "guilty" (nella versione inglese) e la nozione di "personne coupable" (nella versione francese) vanno nel senso di una interpretazione dell'articolo 7 che esige, per punire, un legame di natura intellettuale (coscienza e volontà) che permetta di affermare un elemento di responsabilità nella condotta dell'autore materiale dell'infrazione. In mancanza, la pena non sarebbe giustificata. D'altronde, sarebbe incoerente, da una parte, esigere una base legale accessibile e prevedibile e, d'altra parte, permettere che si consideri una persona come "colpevole" e "punirla" ancorché non fosse in condizione di conoscere la legge penale, in ragione di un errore invincibile che non possa affatto essere imputato a chi ne è stato vittima»



COLPEVOLEZZA TIPOLGIE sulla STRUTTURA

- REATO





MATERIALITA'

TIPOLGIE sulla STRUTTURA

- REATO

cogitationis poenam nemo patitur

TIPICITA' DEL FATTO=CONDOTTA TIPICA/EVENTO+NESSO CAUSALE

elementi costitutivi della fattispecie:

REATO di condotta ATTIVA/OMISSIVA

VIOLAZIONE OBBLIGO GIURIDICO COMMISSIVO/OMISSIVO

Es. resistenza a pubblico ufficiale/ omesso soccorso etc.

REATO di EVENTO NATURALISTICO/GIURIDICO COMMISSIVI Mediante azione/omissione

ICON MODIFICAZIONE DELLA REALTA' FENOMENICA Es. danneggiamento

ISENZA MODIFICA FENOMENICA Es. truffa, ricettazione, ...

Azione

mediante

Omissione

Omicidio volontario

- evento morte

Omissione di soccorso

- evento morte

REATO di pericolo astratto/presunto-concreto

🛾 ANTICIPAZIONE DELLA SOGLIA DI TUTELA DELL'OFFESA DEL BENE G. COST.

PERICOLO ELEMENTO COSTITUTIVO DELLA FATTISPECIE (pericolo concreto) = ART.427 c.p.Danneggiamento seguito da inondazione, frana o valanga, ART. 424 CP danneggiamento a seguito Incendio –. art.422 cp Strage etc,

Invece Art. 426 cp Inondazione, frana o valanga, ART. 424 CP danneggiamento a seguito Incendio —. art. 422 cp Strage etc,
Invece Art. 426 cp Inondazione, frana, valanga, art. 416 cp Associazione per delinquere. Art. 449 cp Delitti colposi di danno
Incendio, disastro ferroviario etc. (pericolo presunto)ETC. anche se non si COMMETTE IL DELITTO, non si verifica L'EVENTO la
morte o lesione ...

La Corte ha ritenuto sussistente il reato di disastro colposo nel caso di un convoglio ferroviario, fermo sui binari, che si era mosso senza governo, acquisendo progressiva velocità a causa della pendenza dei binari verso valle, sino a raggiungere 80 Km orari, immettendosi su un binario destinato al traffico ordinario e invadendo, infine, due carreggiate stradali) Cass. pen. n. 15444/2012



MATERIALITA'

TIPOLGIE sulla STRUTTURA

cogitationis poenam nemo patitur

- REATO

REATO a forma LIBERA o VINCOLATA

La condotta PUO' essere realizzata in qualsiasi modo (es. omicidio)

NORMA PREVEDE la modalità realizzativa della condotta (es. furto, rapina) (apprensione + vis etc.)

Si ribadisce il principio della **TIPICITA**' attiene solo alla materialità

TIPICITA' condotta Evento Nesso causale Reato deve contenere tutti gli elementi' Condotta (azione/omissione) Evento (natur./giuridico) Nesso causale



DIRITTO PENALE

REATO:
PRINCIPI, NOZIONE,
STRUTTURA

Prof. Adabella Gratani

Grazie dell'attenzione